



Alessandro Franco
NOTAIO

Allegato "C" al N. 6405 di Rep.

al N. 5248 di Racc. del 16/12/2015

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "ENECO - ENERGIA ECOLOGICA S.R.L.".

Articolo 2

La società ha per oggetto la costruzione, l'esercizio e la gestione di centrali per la produzione di energia elettrica ed energia termica; la costruzione, l'attivazione, l'esercizio, e la gestione di impianti di teleriscaldamento e di strutture ricettive, ricreative, industriali, artigianali e commerciali alimentate dall'energia prodotta dalle centrali medesime.

La società ha inoltre per oggetto la costruzione, la gestione, l'esercizio e la manutenzione di impianti di cogenerazione di energia e acqua calda, acquedotti, collettori acque di rifiuto e da trattamento, strade, fognature, linee elettriche, impianti sportivi e di trattamento e smaltimento rifiuti, impianti di depurazione, di produzione acque civili ed industriali, impianti di sollevamento e potabilizzazione delle acque e la fornitura dei servizi e dei relativi impianti, nonché l'assunzione di appalti e somministrazioni per pubblici servizi nell'ambito delle suddette attività.

Potrà inoltre locare le centrali ad un consorzio per la produzione, la ripartizione ed il consumo dell'energia prodotta.

Essa potrà altresì compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di mutui ipotecari e/o fondiari. Potrà accordare avalli e prestare fidejussioni, anche a favore di terzi. La società potrà assumere e dare in locazione impianti, attrezzature, immobili, aziende ed inoltre dare ed assumere partecipazioni in uno o più affari o aziende, qualunque sia il settore di attività.

Articolo 3

La società ha sede legale in Predazzo.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire ovunque unità locali, succursali, filiali e uffici e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune; spetta invece all'assemblea dei soci in sede straordinaria decidere il trasferimento della sede in un Comune diverso o istituire sedi secondarie.

Articolo 4

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata oppure anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Capitale sociale - Partecipazioni

Articolo 5

Il capitale è determinato in Euro 3.750.000,00 (tremilioni-

settecentocinquantamila/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche al capitale sociale. Possono essere conferiti, oltre al denaro, tutti gli elementi attivi suscettibili di valutazione economica compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione, il conferimento deve essere eseguito in denaro.

Nel caso di conferimenti di beni in natura, di crediti, di prestazioni d'opera o di servizi, è necessaria la relazione giurata di un esperto che determini il valore del conferimento, ai sensi dell'art. 2465 del Codice Civile.

Il conferimento mediante la prestazione d'opera o di servizi presuppone il rilascio di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria al fine di garantire, per l'intero valore attribuito dalla relazione giurata, gli obblighi assunti dal socio, aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. La polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2466 del Codice Civile, è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Articolo 6

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

E' consentita ai soci l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

Non sono ammessi all'esercizio dei diritti sociali coloro che abbiano acquistato la partecipazione della Società senza l'osservanza dei requisiti indicati in statuto per acquisire la qualifica di socio o senza il rispetto dei limiti alla circolazione delle partecipazioni sociali.

I soci, con delibera adottata con le maggioranze richieste per la modifica dell'atto costitutivo, possono attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

Con la stessa maggioranza, tali diritti possono essere modificati o soppressi. Spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso.

Articolo 7

Le quote di partecipazione sono trasferibili liberamente per atto tra i vivi. In caso di trasferimento delle quote, ai soci spetta il diritto di prelazione; pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro Imprese, mediante lettera raccomandata o messaggio

di Posta Elettronica Certificata inviata al domicilio di cia-

scuno di essi indicato nello stesso Registro; la comunicazione deve contenere le generalità del concessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione, cui la comunicazione si riferisce, devono far pervenire la dichiarazione di esercizio della prelazione al socio offerente, con lettera raccomandata o messaggio di Posta Elettronica Certificata spedita entro trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale o dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata) dell'offerta di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non può o non vuole esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato, all'atto dell'esercizio della prelazione, loro spettante. Il diritto di prelazione, dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione, entro trenta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci, la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alla partecipazione di spettanza del socio che esercita la prelazione, con facoltà di scegliere quale partecipazione acquistare tra quelle oggetto di trasferimento. Il trasferimento che intervenga in violazione alle regole previste nel presente articolo si considera inefficace nei confronti degli altri soci e l'acquirente non è ammesso all'esercizio dei diritti sociali.

Recesso

Articolo 8

I soci possono avvalersi del diritto di recesso nei casi previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che le-

gittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrive-

re al Registro delle Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni del recedente non possono essere vendute. Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale; lo stesso è determinato dagli amministratori tenendo conto del valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso e in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società. In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente. L'esperto deve procedere con equo apprezzamento.

Il rimborso deve essere effettuato entro sei mesi dalla comunicazione della volontà di recedere fatta dalla società.

Esclusione di un socio

Articolo 9

Nel caso di socio che, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto del conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Articolo 10

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta.

Entro questo termine, il socio escluso o il suo rappresentante legale può fare opposizione davanti al Tribunale competente per il territorio.

Se la società si compone di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Decisione dei soci - Assemblea

Articolo 11

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione

da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 12

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti ai singoli soci;
- 3) l'eventuale nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore legale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca, e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, del Codice Civile;
- 7) le decisioni in ordine all'esclusione del socio;
- 8) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Articolo 13

Le decisioni dei soci possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano l'approvazione del bilancio, le decisioni di cui al precedente articolo 12 n. 4), 5), 6) e 7) e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Articolo 14

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a cinque giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso della stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato.

Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento og-

getto della decisione e il consenso della stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica e devono essere conservate dalla società.

Per la validità delle decisioni adottate con queste modalità è richiesto il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale. Le decisioni dei soci devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 15

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito della Provincia di Trento, in luoghi facilmente raggiungibili con mezzi meccanici.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, entro centoottanta giorni.

Articolo 16

La convocazione dell'Assemblea è fatta con lettera raccomandata A.R., oppure mediante raccomandata consegnata a mano e controfirmata per ricevuta o ancora con mezzo telematico che dia certezza della ricezione e lettura (ad esempio, la Posta Elettronica Certificata o l'e-mail con notifica di ricezione e lettura), all'indirizzo risultante dal Registro Imprese.

La comunicazione che deve contenere il giorno il luogo, l'ora e l'elenco delle materie da trattare deve essere spedita ai soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ridotti a tre giorni in caso di urgenza.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, varranno le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

La riunione potrà tenersi anche per audio conferenza o per videoconferenza, purché siano assicurati i fondamentali diritti di partecipazione che sono costituiti:

- dalla scelta di un luogo di riunione dove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario;
- dall'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video o della linea audio;
- dalla possibilità di ciascuno di intervenire oralmente su

tutti gli argomenti, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 17

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che risultino iscritti al Registro Imprese ed abbiano ottemperato al disposto dell'ultimo comma del precedente art. 7. Ogni socio che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare mediante delega scritta soltanto da un altro socio, purché non sia amministratore, né organo di controllo, né dipendente della società.

Articolo 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un Segretario, da lui designato. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il Verbale è redatto da un Notaio.

Nel verbale dovranno essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Articolo 19

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente.

Per le ipotesi previste dai numeri 4), 5), 6) e 7) del precedente articolo 12 e per la nomina e la revoca degli amministratori, è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Amministrazione

Articolo 20

La società potrà essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto di tre o cinque membri.

Gli amministratori vengono eletti anche fra i non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In mancanza di qualsiasi precisazione, gli amministratori si intendono eletti per tre esercizi. Essi sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o cessazione di uno o più amministratori, si osserva il disposto dell'articolo 2385 del Codice Civile.

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, ove nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino all'adozione della prossima decisione dei soci. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica devono richiedere ai soci di provvedere alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nella sua prima adunanza fra i propri membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente, in caso di assenza o impedimento, con tutti i poteri relativi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, gli stessi saranno sostituiti dal Consigliere Delegato, ove nominato.

Salve le limitazioni di legge, il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

L'Organo amministrativo può nominare direttori, procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nonché procuratori speciali. La carica di direttore è compatibile con quella di amministratore.

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento, in luoghi facilmente raggiungibili con mezzi meccanici, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri, o dall'Organo di Controllo, se nominato.

La riunione potrà tenersi anche per audio conferenza o per videoconferenza, purché siano assicurati i fondamentali diritti di partecipazione che sono costituiti:

- dalla scelta di un luogo di riunione dove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario;
- dall'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video o della linea audio;
- dalla possibilità di ciascuno di intervenire oralmente su tutti gli argomenti, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera racco-

mandata A.R., oppure mediante raccomandata consegnata a mano

e controfirmata per ricevuta o ancora con mezzo telematico che dia certezza della ricezione e lettura (ad esempio, la Posta Elettronica Certificata o l'e-mail con notifica di ricezione e lettura), da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e qualora fossero nominati, ai componenti dell'Organo di Controllo. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo di telegramma, da spedirsi almeno un giorno prima, oppure mediante raccomandata consegnata a mano e controfirmata per ricevuta o ancora con mezzo telematico che dia certezza della ricezione e lettura (ad esempio, la Posta Elettronica Certificata o l'e-mail con notifica di ricezione e lettura).

Articolo 22

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, mediante il sistema del consenso espresso per iscritto, sulla base di un documento dal quale dovrà risultare l'argomento oggetto della decisione, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 14.

Le decisioni sulle materie indicate nell'articolo 2475, ultimo comma, del Codice Civile, dovranno essere prese con deliberazione collegiale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano. Il Presidente è assistito da un Segretario, da lui stesso designato.

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Di ogni adunanza viene fatto processo verbale, scritto nell'apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 23

Il Consiglio d'Amministrazione e l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e le presenti norme di funzionamento riservano in modo tassativo all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico avranno, tra l'altro, la facoltà di:

- acquistare, vendere, permutare, conferire immobili, rilasciando quietanza;
- consentire ad assumere iscrizioni, cancellazioni, trasporti, annotazioni e postergazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali, e consentire cancellazioni di ipoteche legali, anche senza averne incassato l'intero credito, esonerando

il Giudice e Conservatore Tavolare da responsabilità;

- emettere, accettare, avallare, scontare, girare effetti cambiali, aprire conti correnti attivi e passivi con Istituti di credito, assumere mutui ipotecari e concedere agli Istituti di credito, ogni tipo di garanzia anche ipotecaria;
- compiere ed autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Banca d'Italia, della Cassa Depositi e Prestiti e delle Amministrazioni Ferrovie e postali, presso ogni altro Ufficio pubblico e privato, esonerando ove occorra da responsabilità;
- deliberare l'assunzione di partecipazioni e interessenze in altre Società e imprese, anche con oggetto diverso, nonché il loro realizzo;
- delegare, qualora non vi partecipi il legale rappresentante o persona da lui delegata, chi rappresenterà la Società in sede di Assemblea ordinaria e straordinaria di Società, in cui la presente Società abbia partecipazioni o interessenze. I suindicati poteri sono elencati in via enunciativa e non tassativa.

Articolo 24

All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, se nominato, e - nei limiti e con le modalità dei poteri delegati - agli Amministratori Delegati, spetta la rappresentanza generale della società. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli istitori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati dall'Organo amministrativo nell'atto di nomina.

Ai componenti dell'Organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, è attribuito un compenso annuale, deliberato di volta in volta dall'Assemblea dei soci, anche sotto forma di partecipazione agli utili.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato.

Bilancio ed Utili

Articolo 25

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procederà nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa, alla formazione del bilancio dell'esercizio e alla sua presentazione all'assemblea dei soci.

Articolo 26

Gli utili netti dell'esercizio, dedotta una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi alla Riserva Legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei soci.

Finanziamenti e Versamenti

Articolo 27

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso o stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi; la Società può altresì acquisire fondi dai soci ad altro titolo, con obbligo di rendiconto. Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci e nei limiti delle delibere del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio.

Organo di Controllo

Articolo 28

L'Organo di Controllo, che potrà essere a composizione monocratica o pluripersonale, qualora nominato, funzionerà e sarà regolamentato ai sensi di legge.

Allo stesso potrà altresì essere affidata la revisione legale dei conti.

Scioglimento della Società

Articolo 29

In caso di scioglimento della società nelle ipotesi previste dall'art. 2484 del Codice Civile, l'assemblea dei soci, con le maggioranze di cui al precedente articolo 19, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Clausola Compromissoria

Articolo 30

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta, avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Titoli di debito

Articolo 31

La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Disposizioni Generali

Articolo 32

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti norme di funzionamento, si fa riferimento alle norme del Co-

dice Civile ed alle altre leggi speciali in materia.

Firmato in calce e marginalmente: Andrea Giacomelli; Maria Bosin; Giacomuzzi Mario; Paolo Secco; Alessandro Franco. Impronta sigillo.